

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELISABETTA BANI

Seduta del 26/06/2025

FATTO

La parte ricorrente ha affermato quanto segue:

- In data 27 ottobre 2021 stipulava con l'odierna convenuta un contratto di finanziamento da 96 rate mensili, finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
- le uniche informazioni contenute nel contratto di finanziamento riguardavano: (i) la somma oggetto di finanziamento, in linea capitale, comprensiva del costo dell'autovettura, delle polizze e dei servizi aggiunti, ammontante ad Euro 57.035,58; (ii) il tasso di interesse (TAN 11,80% e TAEG 12,79%) e l'importo complessivo degli interessi per un totale di Euro 43.805,80; (iii) l'ammontare delle rate mensili dovute – senza tuttavia l'indicazione della composizione di queste, tra quota capitale e quota interessi;
- in dettaglio, dalla rata n. 1 alla rata n. 5 nessun importo era dovuto; dalla rata n. 6 alla rata n. 60 l'importo mensile stabilito era di Euro 684,42; dalla rata n. 61 alla rata n. 95 l'importo mensile stabilito era di Euro 1.755,51; per la rata n. 69 l'importo stabilito era di Euro 1.755,43;
- al contratto di finanziamento stipulato non veniva allegato il piano di ammortamento, né venivano fornite informazioni che potessero far comprendere la



composizione della rata da pagare mensilmente, suddivisa in quota capitale e quota interessi;

- il piano di ammortamento le veniva inviato solamente sei mesi dopo la conclusione del contratto e solo su esplicita e reiterata sua richiesta;
- da detto piano si evinceva che il pagamento delle prime 60 rate va ad erodere esclusivamente il totale degli interessi, per poi con le successive provvedere al pagamento della quota capitale;
- in particolare, per le prime 29 rate la totalità dell'importo della rata mensile viene *“imputata a titolo di interessi richiesti, in contrasto con le caratteristiche fondamentali del piano di ammortamento alla francese il quale prevede che almeno una parte della rata venga comunque imputata a titolo di capitale, in assenza di stipulazione di un accordo di preammortamento”*;
- benché la giurisprudenza di legittimità non si esprima con riguardo alle ipotesi di mancata allegazione del piano di ammortamento al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, tuttavia si ritiene che tale omissione rappresenti una violazione dei doveri informativi di cui all'art. 117 TUB con conseguente nullità parziale del contratto sottoscritto. Invero Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 stabilisce che la ratio dell'art. 117 TUB ha ad oggetto l'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico: il contratto trasparente è quello *“che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata”*;
- ebbene, nel caso di specie, la mancanza di informativa non ha consentito di comprendere preventivamente la composizione delle rate da versare e quindi l'effettiva onerosità del contratto e della sua estinzione anticipata;
- ad oggi ha pagato, per l'acquisto di una vettura di valore – al tempo - pari ad Euro 41.500,00, la somma di Euro 22.701,36 di cui solamente Euro 1.041,31 a titolo di capitale e la restante parte a titolo di interessi. Qualora volesse attivare la clausola di rimborso anticipato, di cui all'art. 7 del contratto, dovrebbe quindi effettuare altresì il pagamento di tutta la quota capitale residua (Euro 55.994,27) arrivando al costo totale complessivo di Euro 78.695,63 oltre all'indennizzo previsto dal contratto per il rimborso anticipato, per una vettura che ad oggi ha un valore che oscilla tra i 35.000,00 e i 38.000,00 Euro;
- la conseguenza dell'invalidità del contratto stipulato è l'applicazione del tasso legale di interesse.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:

- con una recente decisione il Collegio di Coordinamento ABF si è espresso in materia di trasparenza sui finanziamenti con ammortamento alla francese, statuendo il seguente principio di diritto: *“In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia”* (cfr. decisione n. 14376 dell'8 novembre 2022);
- a tal proposito, nel caso di specie risultano rispettati tutti gli obblighi normativi previsti in materia di trasparenza contrattuale e precontrattuale;
- il Documento di Sintesi, così come il frontespizio del contratto, specificava chiaramente gli importi delle rate e lo loro evoluzione all'interno del piano di ammortamento. Più in particolare, la tariffa applicata nel caso di specie prevedeva la possibilità di corrispondere le rate mensili attraverso un piano di rimborso della



durata di 96 mensilità con effettiva decorrenza delle rate mensili solo dopo 6 mesi dall'erogazione del finanziamento (cfr. all. 2).

Tale circostanza, determina la maturazione degli interessi di preammortamento: così come previsto dalla vigente normativa, gli interessi cominciano a maturare a partire dal momento dell'attivazione del rapporto di credito, indipendentemente dal momento in cui comincia la decorrenza delle rate mensili;

- la sua condotta è conforme a quanto pattuito tra le parti, nonché rispettosa della previsione, di cui all'art. 3, quarto comma della Delibera CICR 9/02/2000, il quale stabilisce, in tema di (esclusione di) anatocismo, che "nei contratti che prevedono un periodo di prefinanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento";
- gli interessi di prefinanziamento rappresentano il corrispettivo per il godimento del capitale nel periodo precedente l'inizio dell'ammortamento; il loro pagamento, anche se concentrato all'inizio, non implica che essi producano a loro volta interessi. Il rischio di anatocismo sorgerebbe solo qualora tali interessi, anziché essere semplicemente pagati, venissero capitalizzati, ovvero aggiunti al debito residuo su cui verranno calcolati gli interessi delle rate future, ma ciò non avviene nel caso di specie (all. 5);
- con riferimento alla questione relativa alla maggiore incidenza della quota di interessi nelle rate iniziali, la tipologia di piano di ammortamento applicato nel caso di specie prevede che la quota di interessi di ogni rata venga calcolata sul debito residuo del periodo precedente (costituito dalla quota capitale ancora dovuta), senza che gli interessi passivi già calcolati costituiscano a loro volta base di calcolo della rata successiva, così come avviene nei piani di ammortamento cd. alla francese;
- dalla consultazione del piano di ammortamento, si evince che le rate con decorrenza dal 29/04/2022 al 29/03/2024 sono composte da una quota di interessi differiti pari ad € 684,42 e da una quota di capitale pari a € 0,00. Inoltre, la cd. "Minirata" (prevista fino alla rata n. 60), al fine di garantire una minor spesa iniziale alla Cliente, prevede una riduzione dell'importo rata, che comporta la conseguente diminuzione della quota parte relativa al capitale e agli interessi corrisposti nelle rate del primo periodo;
- successivamente, si può osservare invece come la quota di interessi decresca, mentre aumenta quella relativa al capitale, non essendo possibile ravvisare alcun profilo di anti giuridicità (v. Collegio di Coordinamento, Decisione n. 5149 del 28 marzo 2022);
- la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. 15130/2024) ha chiarito che, per i mutui a tasso fisso con ammortamento alla francese, la mancata esplicita descrizione del regime di ammortamento o della sua maggiore onerosità non rende di per sé l'oggetto indeterminato né viola l'art. 117 TUB, a condizione che il contratto specifichi chiaramente il tasso annuo nominale (TAN), la durata, l'importo e la periodicità delle rate, nonché le altre spese, e che il piano di ammortamento sia allegato o facilmente ottenibile. Tali circostanze risultano tutte verificate nel caso di specie;
- per di più, l'art. 1194, comma 2 del Codice Civile stabilisce chiaramente che il pagamento degli interessi deve precedere quello del capitale, a meno che il creditore non dia il consenso per imputare diversamente il pagamento. Questo principio giuridico conferma la legittimità della struttura dell'ammortamento



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

applicato, poiché la maggiore incidenza iniziale della quota di interessi non rappresenta un aggravio ulteriore rispetto a quanto pattuito a titolo di interessi totali. Più in particolare, gli interessi pattuiti in sede contrattuale ed indicati nell'ammontare di € 43.805,80 sono già comprensivi di quelli maturati nel periodo di preammortamento e, pertanto, si intendono accettati dalla Cliente a seguito della trattativa commerciale intercorsa (cfr. all. 2); tale interpretazione risulta confermata dal Collegio di Roma con la decisione n.13775 del 31 maggio 2019;

- il contratto di finanziamento oggetto di controversia, nel rispetto delle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia, prevede dei diversi periodi di rateazione attraverso cui il Cliente andrà a rimborsare il capitale erogato e gli interessi previsti regolati da un tasso fisso.

La società ricorrente nelle repliche evidenzia che:

- nella propria memoria difensiva, l'intermediario afferma che la – riconosciuta – mancata allegazione del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto di finanziamento e dell'acquisto del veicolo non comporterebbe alcuna violazione dei doveri informativi di cui al TUB, in quanto sul contratto firmato dall'odierna ricorrente sarebbero presenti, a suo dire, tutti gli elementi idonei a fornire una completa informazione al Cliente. Tuttavia, a sostegno di ciò più volte controparte sostiene che le informazioni richieste dalla Legge siano facilmente riscontrabili dal Cliente dal piano di ammortamento (sic!): (*"dalla consultazione del piano di ammortamento si evince che ..."* - pag. 3 della memoria difensiva di controparte). Ma è proprio tale piano di ammortamento non è stato allegato né fornito al Cliente al momento della sottoscrizione del contratto, ma solo sei mesi dopo e su sua richiesta;
- solo dal piano di ammortamento si può capire l'effettiva composizione delle rate e quindi la quota di interessi e di capitale oggetto di restituzione, oltre quindi all'effettivo costo dell'eventuale recesso anticipato;
- il Collegio di Coordinamento ABF (n. 14376/2022) ha affermato che la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta alcuna violazione da parte dell'intermediario, ma ha altresì precisato che ciò è vero purché nel contratto vengano riportati gli elementi e le informative previsti dalla normativa;
- quanto alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024, essa, oltre a specificare espressamente che tale pronuncia non avrebbe riguardato i casi – come quello di specie - in cui il piano di ammortamento non è stato allegato, fa espressamente riferimento al testo dell'art. 117 TUB quale punto di riferimento in materia informativa. Tale articolo infatti, al comma 4, stabilisce che *"i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"*;
- sempre con riguardo ai doveri informativi degli intermediari finanziari, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023 è chiara nello stabilire che la ratio dell'art. 117 TUB ha ad oggetto l'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico; tale pronuncia viene ripresa dalla stessa sentenza n. 15130/2024 citata da controparte la quale, nel caso ivi discusso, conclude dicendo che *"se il contratto "trasparente" è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023), consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno"*



(Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti eventualmente sul mercato”;

- la mera indicazione del tasso di interesse applicato e del numero di rate con la sola indicazione del loro valore unitario complessivo non è dunque sufficiente per rappresentarsi correttamente l'effettivo costo complessivo del finanziamento ed il costo dell'eventuale recesso anticipato;
- l'art. 7 di cui alle Condizioni Generali di Finanziamento, recante la possibilità e le modalità di recesso anticipato, recita *“Il Cliente può rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla Società facendone espressa richiesta. La Società determina il capitale residuo atualizzando le rate a scadere al tasso annuo nominale indicato nel frontespizio”*. Oltre a ciò *“il Cliente deve versare alla Società un indennizzo calcolato in base alla durata residua del Contratto di Finanziamento”*, calcolato con le modalità indicate nello stesso articolo. Nel caso di specie il capitale totale che la società avrebbe dovuto pagare per l'acquisto della vettura e delle relative polizze assicurative è di Euro 57.035,58;
- ad oggi la ricorrente ha pagato ben 42 rate (delle 96 totali) per un totale di Euro 24.575,45 di cui, tuttavia, solamente Euro 1.556,16 a titolo di capitale, mentre tutta la restante parte è stata pagata ad esclusivo titolo di interessi;
- qualora ad oggi la ricorrente volesse attivare la clausola di rimborso anticipato di cui all'art. 7 del contratto, dovrebbe quindi effettuare il pagamento di tutta la quota capitale residua (Euro 55.479,42, sostanzialmente il valore a nuovo) per un totale, interessi inclusi, di Euro 80.054,87, oltre all'indennizzo previsto dal contratto per il rimborso anticipato. Il tutto per una vettura che, con più di 140.000 km percorsi, vale a malapena la metà del valore originario;
- tale pratica si presenta *“come subdola”* in quanto la pur prevista possibilità di recesso anticipato risulta svuotata di ogni utilità ed in alcun modo conveniente per il Cliente, il quale, a causa dell'eccessiva onerosità di tale opzione, rimarrebbe quindi vincolato a pagare le rate previste ed a portare a termine il contratto, senza possibilità di recedere anticipatamente dallo stesso a condizioni favorevoli o, quantomeno, preventivabili;
- pertanto, non potendo conoscere l'effettiva onerosità del contratto al momento della stipulazione dello stesso, la mancata allegazione del piano di ammortamento al momento della stipula del contratto o, quantomeno, la mancata indicazione sullo stesso della composizione delle singole rate, costituendo violazione dei doveri informativi previsti dal TUB e specificati dalla recente ed autorevole giurisprudenza di legittimità, costituisce grave causa di invalidità del contratto stipulato.

L'intermediario nelle contropliche precisa quanto segue:

- la ricorrente è un operatore qualificato e quindi "non consumatore", aspetto rilevante per la valutazione della diligenza e delle competenze informative esigibili;
- il contratto di finanziamento e il relativo Documento di Sintesi fornivano con chiarezza ogni elemento essenziale prescritto dall'art. 117 T.U.B. e dalle Disposizioni sulla Trasparenza della Banca d'Italia (Provvedimento del 29 luglio 2009), quali il Tasso Annuo Nominale (TAN), il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), l'importo totale del credito, il numero, l'importo e la periodicità delle rate (inclusa la loro evoluzione in linea con le specificità del prodotto), nonché le



condizioni per l'estinzione anticipata (art. 7 Condizioni Generali di Finanziamento) e ogni altro onere;

- anche la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza n. 15130/2024), pur precisando – come ammesso dalla stessa ricorrente – che la pronuncia non atteneva specificamente a casi di mancata allegazione del piano, ha ribadito che l'assenza di una descrizione esplicita del regime di ammortamento non vizia il contratto se quest'ultimo è chiaro su TAN, durata, importo e periodicità delle rate, spese, e se il piano di ammortamento risulta allegato o facilmente ottenibile;
- proprio quest'ultima condizione è stata rispettata nel caso di specie, dato che il piano di ammortamento è stato fornito su richiesta della Cliente;
- quanto alla lamentata impossibilità per la società Ricorrente di comprendere la specifica composizione delle rate e l'effettiva onerosità del contratto, tali affermazioni non tengono conto né della natura del prodotto finanziario sottoscritto né della qualifica professionale del contraente. Il contratto prevedeva, infatti, un periodo di preammortamento di sei mesi, durante il quale le rate non includevano quota capitale, essendo composte dai soli interessi di prefinanziamento. Tale meccanismo, che rappresenta il corrispettivo per il godimento del capitale prima dell'inizio dell'ammortamento vero e proprio, è conforme a quanto previsto dall'art. 3, quarto comma, della Delibera CICR 9/02/2000 e non configura alcuna forma di anatocismo. Inoltre, il prodotto prevedeva una formula "Minirata" per le prime 60 rate, concepita per ridurre l'esborso iniziale del cliente, comportando una fisiologica minore quota capitale rimborsata in tale lasso temporale. Successivamente, la composizione delle rate seguiva il tipico andamento dell'ammortamento "alla francese", con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, una prassi ampiamente nota nel settore finanziario;
- il Collegio di Coordinamento ABF (Decisione N. 5149 del 28 marzo 2022) ha chiarito che non è normativamente imposto di esplicitare il regime finanziario o la dettagliata base di calcolo degli interessi rata per rata, se le informazioni contrattuali sono complessivamente chiare e non vi è anti giuridicità nel comportamento dell'intermediario. La struttura dei pagamenti, che vede l'imputazione prioritaria agli interessi e successivamente al capitale, è altresì conforme al dettato dell'art. 1194, comma 2, c.c.;
- in relazione alla pretesa impossibilità di comprendere l'effettivo costo dell'estinzione anticipata e alla generale trasparenza del contratto, si osserva che le condizioni per l'esercizio di tale facoltà erano esplicitate nell'art. 7 delle Condizioni Generali di Finanziamento. La giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 28824/2023) ha stabilito che un contratto è trasparente se "*lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa*"; ebbene, il contratto in esame, fornendo tutti i dati economici essenziali (TAN, TAEG, importo e numero rate, capitale finanziato, modalità di calcolo per estinzione anticipata), consentiva pienamente tale previsione a un operatore commerciale. La svalutazione del veicolo attiene al rischio intrinseco all'acquisto del bene e non può essere addotta quale indice di opacità del contratto di finanziamento. Anche il Collegio ABF di Roma (decisione n. 13775 del 31 maggio 2019) ha sostenuto la validità del consenso qualora l'accordo sia chiaro sull'ammontare della rata, considerato elemento determinante per una scelta consapevole, anche in presenza di preammortamento.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiede l'accertamento della nullità del contratto e la sostituzione del tasso di interesse con il tasso legale, con imputazione in conto capitale di quanto sino a oggi versato.

La convenuta chiede all'ABF di rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto la contestazione della validità di un prestito finalizzato all'acquisto di una autovettura, per violazione dell'art. 117 TUB, in conseguenza della mancata allegazione del piano di ammortamento in fase di conclusione del contratto e per l'insufficiente chiarezza in ordine alle condizioni economiche e alla composizione e andamento delle rate di rimborso del finanziamento.

I fatti sono pacifici: il 27 ottobre 2021 la società ricorrente e l'intermediario resistente stipulavano un finanziamento per consentire l'acquisto di una vettura dal prezzo di euro 41.500,00, da rimborsare in 96 rate, al tasso d'interesse fisso pari all'11,80% (per un totale di interessi pari a euro 43.805,80) e un piano di ammortamento alla francese, non consegnato in occasione della stipula, ma solo successivamente (6 mesi dopo), su espressa richiesta della ricorrente.

Gli interessi pattuiti già comprendono espressamente quelli maturati nel periodo di dilazione (euro 17.039,70).

Era previsto un periodo di preammortamento, dalla rata n. 1 alla n. 5, in cui la Cliente non avrebbe corrisposto alcun importo; dalla rata n. 6 alla 60 la cd. minirata, ossia una rata d'importo pari a € 684,42; dalla 61 alla 95 una rata di importo pari ad € 1.755,51; infine, l'ultima rata sarebbe stata dell'importo di € 1.755,43.

Parte ricorrente si duole di aver compreso l'effettiva composizione delle rate solo con la consegna del piano di ammortamento e di essersi pertanto avveduta solo in quell'occasione della più lenta erosione del capitale preso a prestito. Da tale circostanza inferisce la violazione dell'art. 117 TUB per omessa indicazione delle condizioni economiche del contratto.

Nelle repliche la ricorrente meglio precisa la domanda, riducendola "*quantomeno [alla nullità o inefficacia] delle disposizioni relative agli interessi e alle modalità di pagamento degli stessi*", pur insistendo nella domanda di applicazione del tasso legale di interesse e di conseguente imputazione in conto capitale di quanto sino a oggi versato.

Analizzando in primo luogo le doglianze relative alla mancata allegazione del piano di ammortamento, poi richiesto e ottenuto, si osserva che le stesse non hanno pregio. Secondo il principio statuito da Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2020, n.12922, infatti, la mancata predisposizione di un piano di ammortamento può, "*al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo*".

In quanto norma di comportamento e non di validità del contratto, la relativa violazione non può dar luogo a nullità, ma (al più) ad una responsabilità risarcitoria della parte inadempiente (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 26725 del 19 dicembre 2007).

Tale impostazione, seppur in riferimento ai contratti di credito ai consumatori – la cui disciplina non è applicabile al caso di specie – è stata accolta anche dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 14376/22), secondo il quale la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non ne rende indeterminato l'oggetto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia.

Nel caso di specie, non sussistono gli estremi per ritenere la nullità del contratto, essendo presenti tutti i requisiti (artt. 1325 e 1346 c.c. e 117 TUB). Infatti, la descrizione del finanziamento contiene lo specchietto "IV) PIANO RIMBORSO" che indica chiaramente l'esistenza di un periodo di preammortamento (rate 1-5) e di una rata di ridotto importo (6-



60) e nello schema di finanziamento è chiaramente indicato che sulla dilazione sono calcolati interessi.

Si deve quindi considerare, anche in via di interpretazione conservativa della domanda di parte ricorrente, che si ponga solo una questione di esecuzione del contratto non conforme alle pattuizioni, nel senso che il piano di ammortamento in effetti non è sviluppato alla francese.

Come è stato già sostenuto da questo Collegio (decisione n. 10750/2024), *“mentre il piano di ammortamento alla francese dovrebbe implicare che la rata sia calcolata secondo una specifica metodologia matematica, la quale permette di compensare l'immediato pagamento degli interessi maturati tempo per tempo con l'estinzione del capitale nell'arco di tempo considerato, nel caso di specie la rata applicata nel primo periodo risulta allontanarsi significativamente da tale metodologia”*, tanto che fino alla rata 29 non è restituito un euro di capitale, ma solo gli interessi per il differimento, ossia il periodo di preammortamento, e il debito per sorte capitale nelle successive 30 rate, le cd. minirate, scende per soli euro 4.143,12. Non è dubbio, leggendo il piano di ammortamento, che qualunque cliente scorrendolo si porrebbe quesiti sull'operazione e il fatto che il piano, per contratto, sia accessibile solo a richiesta e, quindi, per definizione in un momento successivo alla conclusione del contratto, induce a quesiti sulla effettiva correttezza e buona fede dell'intermediario nel condurre le trattative e nella conclusione del contratto. Si consideri altresì che, secondo le Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia prevedono (Sez. II, par. 7), *“Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento”*.

La domanda di inefficacia delle disposizioni relative agli interessi deve essere dunque accolta nel limitato senso di ricondurre a correttezza il calcolo degli interessi. L'ambiguità e il difetto di trasparenza delle disposizioni contrattuali, sulla base del criterio ermeneutico stabilito dall'art. 1370 c.c. richiedono che sia scelta una interpretazione favorevole al mutuatario, che preveda un piano realmente “alla francese”, che consenta il rimborso tempo per tempo del capitale contestualmente al pagamento degli interessi. In questa prospettiva, deve essere ricalcolato il piano di ammortamento (alla francese), rivedendo l'imputazione dei pagamenti in modo che dalle rate dalla n. 6 alla n. 60 sia estinta la quota di capitale secondo la cadenza di un piano di ammortamento alla francese sviluppato a regola d'arte (ovvero con rata costante per tutte le 96 mensilità di rimborso); siano conseguentemente cumulati a parte gli interessi maturati eccedenti rispetto all'importo delle predette rate e portati a pagamento senza capitalizzazione dalla rata n. 61 (ovvero dal momento in cui la rata diviene capiente), il tutto con l'effetto di un'erosione più rapida del capitale e di un complessivo minor esborso di interessi per la parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 7354 del 25 luglio 2025

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA